

MINORE "MALEDUCATO" E RESPONSABILITÀ DEI GENITORI

Cassazione civile, sez. III, 10 luglio 1998, n. 6741 – Pres. Bile – Rel. Amatucci – P.M. Palmieri (Conf.) – Sommario ed altri c. Lazzarato

2.15964

Nel caso di fatto illecito del minore, dalle stesse modalità dell'accadimento è possibile enucleare carenze educative, con conseguente responsabilità dei genitori, per contestare le quali risulta sostanzialmente ininfluenza il generico testimoniale contrario. Tali carenze sono rese evidenti da un contegno del minore particolarmente riprovevole e pericoloso, e rendono necessaria la dimostrazione di una vigilanza più continua ed intensa rispetto a quella abitualmente richiesta.

... Omissis ...

Motivi della decisione.

1.1. Col primo motivo del ricorso viene dedotta omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, «anche sotto il profilo di omessa o insufficiente esame di documenti rilevanti ai fini del decidere».

Si dolgono i ricorrenti che la Corte di merito abbia ommesso di esaminare documenti fondamentali concernenti punti decisivi che, se adeguatamente vagliati, la avrebbero con certezza indotta a disattendere le dichiarazioni del teste Lanzi circa la frase che ha ritenuto essere pronunciata dal minore Sommario ("vediamo se prendi fuoco") ed a ritenere che il fatto si fosse verificato per cause accidentali, giusta la diagnosi di accoglimento dell'infortunato in ospedale, dove il Lazzarato dichiarò di non saper precisare come prese fuoco. La Corte, inoltre, non avrebbe tenuto conto di quanto dichiarato dallo stesso Lazzarato ai carabinieri ed al c.t.u., e di quanto affermato dal teste Roberto Angeli, attribuendo altresì un'erronea valenza alla declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela.

1.2. La censura è priva di pregio.

La Corte d'Appello ha ritenuto che «la versione resa dalla vittima ai carabinieri (non ricordo tutto con precisione ... Denis accese una sigaretta ... essendo vicino a me, la fiamma ha dato fuoco ai miei vestiti) indica chiaramente la fiamma accesa dal Sommario come causa dell'incidente ed appare evasiva soltanto sull'intenzionalità del gesto dell'amico; non può escludersi quindi l'intento di non pregiudicarlo». Ha poi aggiunto: «la versione data al c.t.u. – che indirettamente attribuisce l'evento all'accensione improvvisa di un accendino da parte di un conoscente – non è obiettivamente in contrasto con la testimonianza del Lanzi». E tanto costituisce apprezzamento di

merito, di cui la Corte dà conto con motivazione del tutto immune da vizi logici.

La Corte di merito ha così proseguito: «Quest'ultima offre, oltre a ciò, la chiarezza evocativa dei fatti visti da un testimone oculare partecipe del gruppo dei giovani in cui si verificò l'evento e la spiegazione per così dire logica dello stesso attraverso la rievocazione di quella frase – vediamo se prendi fuoco – che il teste non avrebbe certo riferito se il Sommario non l'avesse pronunciata». Il che, pure, evidentemente integra un apprezzamento di fatto, anche in ordine all'attendibilità del teste, come tale sottratto al vaglio della Corte di legittimità.

La Corte triestina ha dunque puntualmente considerato quanto dichiarato dal Lazzarato sia ai carabinieri che al c.t.u. E, prim'ancora, quanto fu detto al momento del ricovero in ospedale, affermando: «il racconto fatto (non si sa da chi) in ospedale in sede anamnestica appare ellittico delle cause dell'incidente – non si sa con precisione come prese fuoco – ma non per questo è in contrasto con la versione del Lanzi». I ricorrenti assumono sul punto che, in realtà, nella cartella clinica si legge invece che il paziente «non sa precisare come prese fuoco».

L'assunto è erroneo poiché in cartella si legge, letteralmente, quanto affermato dalla Corte d'Appello.

1.3. Lamentano, ancora, che non sia stato considerato quanto dichiarato dal teste Roberto Angeli, che aveva affermato di non sapere esattamente come fosse accaduto il fatto, di averlo chiesto agli amici e di non aver ottenuto spiegazioni precise, dichiarando anche che quasi tutti i ragazzi presenti erano fumatori.

L'omesso riferimento in motivazione alle dichiarazioni del teste è del tutto irrilevante, posto che le sue dichiarazioni non si ponevano affatto in contrasto con le conclusioni raggiunte dalla Corte sulla scorta delle ulteriori risultanze probatorie, analiticamente considerate. E, del resto, il giudice del merito non è tenuto a dar conto in motivazione di tutte le risultanze probatorie, ma solo di quelle sulle quali fondi il proprio convincimento e di quelle che direttamente lo contrastano, in tal caso chiarendo le ragioni dell'opzione effettuata. Ma contrasto tra le une e l'altra non è nella specie ravvisabile.

1.4. Da ultimo i ricorrenti si dolgono che la Corte abbia affermato che «non a caso il Pretore di Gemona aprì un procedimento penale per il reato di lesioni colpose (art. 590 c.p.) che venne dichiarato improcedibile per mancanza di querele con sentenza 4 novembre 1993 di cui è copia in atti». Prospettano che la mancata presentazione della querela avrebbe dovuto indurre il giudice civile ad avvalorare la propria tesi in quanto i genitori della vittima si erano indirettamente dimostrati consapevoli del carattere accidentale dell'accorso.

G

GIURISPRUDENZA

Legittimità

1087

DANNO
E RESPONSABILITÀ
n. 12/1998

Trattasi di un profilo di doglianza destituito di qualsiasi pregio, in quanto si traduce in una mera ipotesi non correlata ad alcun dato, comunque del tutto ininfluenza in relazione all'irrelevanza della possibile opinione dei genitori della vittima (in ogni caso contraddetta dalla richiesta di risarcimento).

2.1. Col secondo motivo di ricorso la sentenza è censurata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2048 c.c. e per omessa ed insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia in ordine alla ravvisata responsabilità solidale dei genitori del minore autore dell'illecito.

Sostengono i ricorrenti che la Corte d'Appello triestina – affermando che il capitolo di prove testimoniali offerto dai convenuti, «sul quale doveva essere sentito anche un sacerdote», atteneva al tema probatorio costituito dalla conformità dell'educazione impartita al minore, alle sue condizioni familiari e sociali ed alla adeguatezza della vigilanza esercitata dai genitori, all'età, al carattere, ai costumi ed alla maturità del figlio – abbia sostanzialmente riconosciuto che i genitori stessi avessero offerto la prova liberatoria di cui all'art. 2048, comma 3, c.c., che in ciò appunto consiste. E si dolgono che abbia poi contraddittoriamente opinato che le stesse modalità del fatto rendessero palesi le carenze sul piano educativo (ritenendo, «di fronte a tale ovvia valutazione, sostanzialmente ininfluenza il generico testimoniale contrario offerto dai convenuti»).

Affermano che, invece, una volta acquisita la prova della buona educazione offerta dai genitori al figlio (che dopo la licenza media aveva iniziato a lavorare come idraulico, aveva prestato il servizio militare senza censure, aveva sempre dimostrato un buon carattere, non usciva mai di sera senza chiedere il permesso ai genitori, ottenendo solo dopo che questi si erano informati sulle persone e sui luoghi che frequentava), la Corte di merito avrebbe dovuto ritenere attenuato il dovere di vigilanza dei genitori secondo il principio di adeguatezza della sua intensità alla educazione impartita (è richiamata sul punto Cass. n. 6302 del 1996) e concludere nel senso della eccezionalità ed imprevedibilità del fatto illecito commesso dal figlio minore, tale dunque da non poter essere impedito.

2.2. Va preliminarmente escluso che la sentenza offra il fianco alle censure di contraddittorietà o insufficienza della motivazione.

La Corte ha non già affermato che la prova offerta riguardo alla buona educazione impartita al figlio minore convivente, autore dell'illecito, integrasse la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto (richiesta ai genitori dall'art. 2048, comma 3, c.c. perché essi siano liberati dalla responsabilità). Ha invece ritenuto che la prova data e quella ancora da acquisire (su circostanze comunque già attestate dal parroco con dichiarazione scritta) vertessero su circostanze generiche ed idonee ad integrare la prova liberatoria alla luce della evidente carenza nel minore, resa palese dalle stesse modalità del fatto, dei fondamentali principi in punto di rispetto dell'altrui incolumità. Carenza di principi acquisiti che – va soggiunto – a sua volta normalmente corrispondente a carenze di principi inculcati, riconducibili ai geni-

tori, che del dovere di educare i figli sono appunto investiti (art. 147 c.c.).

Nel caso in esame i giudici di prime cure al cui apprezzamento la Corte di merito si riferisce – avevano escluso che l'attestato del parroco di Tarcento e le testimonianze «dello zio materno e del vicino di casa del ragazzo, i quali si sono limitati ad affermare (in modo del tutto generico e comunque privo di riferimento ad episodi di vita concreta) che Denis aveva ricevuto dai genitori una normale educazione ed era stato sempre seguito dagli stessi, rivelando un buon carattere», integrassero la prova liberatoria di cui all'art. 2048, comma 3, c.c., ritenendo anche che nessun rilievo potesse conferirsi al foglio di congedo militare ed all'attestato del datore di lavoro, relativi a periodi successivi all'evento dannoso.

La sentenza s'è dunque allineata ad un orientamento che appare consolidato in ordine alla possibile enucleazione di carenze educative dalle stesse modalità dell'accadimento (Cass. nn. 5751/88 e 3664/85, 2995/84) e, ritenendo che «a fronte di tale ovvia valutazione diviene sostanzialmente ininfluenza il generico testimoniale contrario offerto dai convenuti», non è incorsa nel denunciato vizio di motivazione.

2.3. La censura pone, tuttavia, un problema ulteriore, costituito dalla possibile inesistenza di circostanze caratterizzate da un grado di specificità sufficiente a dimostrare che i genitori avevano impartito un'educazione adeguata all'indole temeraria o noncurante dell'altrui incolumità di cui le stesse modalità dell'accaduto siano inequivocamente sintomatiche.

Il più delle volte è invero inevitabile che le prove vertano su circostanze generiche, essendo del tutto occasionale che vi siano fatti oggettivamente e puntualmente idonei a dimostrare che i genitori abbiano fatto tutto il possibile – impartendo un'educazione consona all'indole del minore ed adeguando il grado di vigilanza al risultato dell'educazione impartita, nonché alla sua età ed al suo livello di maturità – per evitare che il figlio si rendesse autore dell'atto illecito poi compiuto. Sicché, se la prova testimoniale viene ritenuta ininfluenza in quanto generica ed idonea a contrastare il sintomo di carenze pedagogiche o di vigilanza manifestato dalle stesse modalità del fatto, il criterio di imputazione ai genitori dell'illecito commesso dal figlio rischia di apparire caratterizzato da connotazioni di natura oggettiva, in quanto sostanzialmente correlato al loro *status*.

La soluzione alternativa, d'altro canto, comporterebbe che proprio nei casi in cui più macroscopica appaia la violazione del principio del *neminem laedere* da parte del minore per essere il fatto – come nella specie – eclatante, l'onere probatorio sia soddisfatto mediante l'allegazione di circostanze necessariamente generiche, stante l'ordinario difetto di fatti specifici idonei a dimostrare l'assenza in concreto di *culpa in educando* ed *in vigilando* da parte dei genitori.

È evidente come la prima impostazione tenda ad assicurare il massimo di possibile tutela al danneggiato mediante la garanzia costituita dal patrimonio dei genitori del minore autore dell'illecito, il quale solitamente non dispone di un patrimonio proprio. La seconda, per converso – per quanto più in linea col «ruolo autoeducativo» del minore riconosciuto dalla

riforma del diritto di famiglia – proprio per questo finirebbe col risolversi in una negazione di tutela del portatore dell'interesse protetto dall'art. 2048 c.c.

Il codice evidentemente tenta una composizione dei contrapposti interessi del danneggiato e dei genitori del minore cui l'illecito sia imputabile, conferendo rilievo al dato della convivenza del minore capace con i genitori, che è una pre-condizione per l'applicabilità dell'art. 2048 c.c. Secondo la valutazione legale tipica del legislatore, la convivenza rivela sia l'assenza di un patrimonio del minore idoneo a garantire il risarcimento degli eventuali danni da lui arrecati a terzi, sia l'esistenza di condizioni ambientali minime perché i genitori possano proficuamente esercitare i doveri di educazione e vigilanza. Tali doveri devono essere calibrati in riferimento evolutivo all'età del minore e fra loro correlati nel senso che la vigilanza può allentarsi in considerazione dell'età, dell'indole, del grado di maturità e di educazione del minore (Cass. nn. 3088/97, 5751/88, 5957/84, 5564/84), nonché in relazione alle caratteristiche dell'ambiente in cui vive. Ma devono comunque essere assicurate soglie minime di vigilanza, idonee ad evitare che l'adeguarsi del compor-

tamento dei genitori a situazioni ambientali particolarmente degradate si risolva nella minor tutela dei terzi che con siffatte situazioni vengano a contatto, e che proprio per questo sembrerebbero aver invece diritto ad una tutela risarcitoria più intensa. La scelta fra le due opzioni cui s'è fatto riferimento pare allora imposta dalla stessa lettera della norma laddove prevede che i genitori (i tutori, i precettori ed i maestri d'arte) sono liberati dalla responsabilità "soltanto" se provano di non aver potuto impedire il fatto. In tal modo certamente escludendo la configurabilità di una responsabilità oggettiva, che è incompatibile con la possibilità di offrire la prova liberatoria, ma anche addossando ai vicari il rischio dell'impossibilità della prova stessa per l'inadeguatezza delle circostanze che in concreto si potrebbero provare alla luce delle carenze, rese evidenti da un contegno del minore particolarmente riprovevole e pericoloso, che avrebbero reso necessaria la dimostrazione di una vigilanza più continua e più intensa rispetto a quella abitualmente richiesta nei confronti di un soggetto di una data età e di una data educazione.

... *Omissis* ...

IL COMMENTO

di Francesco Di Ciommo

L'ultimo intervento della Cassazione

Ancora una volta la Cassazione torna sulla responsabilità dei genitori per fatto illecito del minore nel tentativo di riempire di contenuto concetti - *culpa in vigilando* e *in educando* - tanto utili nell'economia di una corretta applicazione dell'art. 2048 c.c., quanto astratti. Ancora una volta i confini sottili e quasi evanescenti tracciati dalla giurisprudenza, e vivacemente contestati dalla dottrina, tornano in ballo. Ancora una volta - ma nella circostanza, finalmente, con fare consapevole - la Suprema Corte ribadisce i suoi precedenti e, rinverdendo una tradizione oramai consolidata, si erge con forza a tutela del danneggiato, addossando sui genitori dell'*enfant terrible*, che si agitano nel tentativo di liberarsi dalla presunzione di responsabilità, un onere probatorio più intenso rispetto a quello che il tenore della norma lascerebbe intendere.

In verità, nella fattispecie, la questione riguarda un fatto illecito di particolare gravità, cosicché, per costante giurisprudenza, il discorso si complica e del tutto insufficiente risulta una riflessione che si fermi a considerare le tecniche probatorie più adatte a liberare chi esercita la potestà dalla presunzione di responsabilità per *culpa in educando* e *in vigilando*.

È ben noto, infatti, che i genitori sfuggono alla responsabilità se forniscono la duplice prova della idonea sorveglianza (come previsto dall'art. 2048, comma 3 c.c.) e dell'adeguata educazione impartita al figlio (come richiesto *praeter legem* dalla giurisprudenza) (1). Ma è altrettanto noto che i giudici di legittimità e quelli di merito hanno, negli ultimi trent'anni, sostenuto che - quando le modalità di svolgimento del

fatto illecito attribuito al minore lo rendono particolarmente increscioso e riprovevole - ai genitori non basta provare, attraverso testimonianze generiche, di aver impartito al minore una corretta educazione e di aver vigilato su di lui in maniera proporzionale all'età, alla maturità e all'educazione (2), ciò in quanto il compimento di un atto grave (nella fattispecie il minore aveva, con un accendino, provocato una fiammata che aveva arrecato danni ad un altro minore, sul giubbotto del quale, accidentalmente, pochi attimi prima si era versata della benzina) evidenzia un'oggettiva ed intrinseca carenza educativa, che, pur non essendo *sic et simpliciter* attribuibile ai genitori, li obbliga ad un'attenzione maggiore nel vigilare sull'agire del figlio.

Seguendo l'itinerario logico tracciato dalla Corte nel caso in rassegna, se dal fatto si deduce che necessitava un grado di diligenza più alto, chi esercita la

Note:

(1) In tal senso Chianale, *Responsabilità dei genitori* (art. 2048 c.c.), in *Riv. dir. civ.*, 1996, II, 301.

(2) Sulla relatività dell'obbligo di vigilanza la giurisprudenza è consolidata, vedi a titolo esemplificativo Cass. 11 agosto 1997, n. 7459, in *Foro it. Rep.*, 1997, voce *Responsabilità civile*, n. 148; Cass. 9 giugno 1994, n. 5619, in *Foro it. Rep.*, 1994, voce cit., n. 93; Trib. Genova 29 aprile 1994, in *Foro it. Rep.*, 1995, voce cit., n. 102 e in *Giur. it.*, 1995, I, 2, 555, con annotazione di Pinori; App. Cagliari 10 settembre 1993, in *Foro it. Rep.*, 1995, voce cit., n. 103 e in *Riv. giur. sarda*, 1995, 21, con annotazione di Diana; Cass. 18 dicembre 1992, n. 13424, in *Foro it. Rep.*, 1992, voce cit., n. 125; Cass. 29 maggio 1992, n. 6484, in *Foro it. Rep.*, 1993, voce cit., n. 97; Trib. Salerno 16 marzo 1992, in *Foro it. Rep.*, 1993, voce cit., n. 98 e in *Dir. e giur.*, 1992, 545, con commento di Romeo.

potestà, per scagionarsi dalla presunzione di responsabilità, deve portare in giudizio prove diverse da quelle idonee ad attestare genericamente la normale diligenza nell'educare e nel vigilare. In tal modo, se non si giunge a trasformare la presunzione di responsabilità - di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 2048 c.c. - in responsabilità oggettiva, considerato che ai genitori si riconosce il diritto di scagionarsi, certo si aggrava l'onere probatorio per gli stessi, in quanto per liberarsi dalla responsabilità essi dovranno concretamente dimostrare un'accortezza, nell'educare e nel vigilare, superiore alla norma.

Attraverso queste argomentazioni la Cassazione ha confermato quanto già, senza incertezze, affermato nel corso degli ultimi trent'anni (3). La Corte inoltre implicitamente risponde - senza rinnegare nulla, ma proponendo una rimediazione dell'intera problematica - alle critiche di quella parte della dottrina che rimprovera all'orientamento prevalente di fondare una responsabilità oggettiva dei genitori e di essere, perciò, in contrasto con lo spirito della norma (4).

La tradizionale responsabilità dei genitori

Al fine di collocare correttamente l'odierna pronuncia e comprendere il senso pregnante dell'operazione ermeneutica compiuta, nel corso degli anni, dai giudici di legittimità sui commi 1 e 3, dell'art. 2048 c.c., è necessario fare un passo indietro.

In *primis*, va detto che tale operazione interpretativa ha modificato sostanzialmente la portata testuale della disciplina in questione. L'art. 2048 c.c. prevede che il genitore sia solidalmente responsabile con il figlio per il fatto illecito da questo compiuto, a meno che non dimostri di «non aver potuto impedire l'evento». Nel caso in cui non sia in grado di dimostrare concretamente l'assoluta impossibilità di impedire l'evento, la giurisprudenza ha ritenuto che il genitore si possa liberare anche provando di aver dato al minore un'educazione valida e di aver diligentemente vigilato su di lui.

Non ancora soddisfatta dell'assetto così raggiunto, la stessa giurisprudenza ha ulteriormente ridefinito quanto testualmente disposto dai commi 1 e 3 dell'art. 2048 c.c., ed ha, quindi, distinto il fatto illecito increscioso (dalle modalità del quale risulta evidente la carenza educativa e la mancanza di vigilanza), dal fatto illecito semplice (5). Si è affermato, cioè, che nella prima delle due ipotesi ai genitori, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, non basta provare di aver educato e vigilato diligentemente, in quanto le modalità del fatto manifestano di per sé la mancanza di una adeguata educazione.

Tale soluzione, rendendo particolarmente complicata la prova liberatoria per i genitori, previene il rischio, per l'attore, di non trovare soddisfazione nel patrimonio, spesso inesistente, del minore. Quella opposta consiste nel ritenere il genitore liberato dalla presunzione di responsabilità in seguito al semplice esperimento di una qualsiasi generica prova che manifesti la sufficienza dell'educazione impartita al minore e della vigilanza attuata sugli atti da lui compiuti; ed è la traiettoria comunemente praticata quando il danno non derivi da un fatto illecito di particolare gravità (6).

Critiche all'orientamento tradizionale

Le critiche si incentrano sulla seguente deduzione: stando all'orientamento contestato, quando le modalità del fatto illecito commesso dal figlio minore sono particolarmente gravi, esse rivelano di per sé un'impropria educazione e il genitore, *rebus sic stantibus*, si trova a doversi liberare non più da una presunzione (legale) *iuris tantum* di responsabilità, bensì da una vera e propria responsabilità diretta (7) ed è, di fatto - considerata l'oggettiva difficoltà di dimostrare concretamente la buona educazione impartita e la diligente vigilanza -, nell'impossibilità di sfuggire alle pretese risarcitorie. In questo contesto, dunque, il dovere di vigilare sui figli minori e di educarli correttamente finisce per trasformarsi, per il genitore, in un obbligo di risultato: se il minore ha commesso un grave illecito, il risultato evidentemente non è stato raggiunto e il genitore deve risponderne (8).

La giurisprudenza ha negli anni manifestato la volontà di evitare che si giunga a una tale conseguenza, in quanto questa realizza davvero, nei casi di fatto illecito riprovevole, un circolo vizioso che finisce per rendere praticamente inutile il comma 3, dell'art. 2048 c.c., con buona pace della tradizionale distinzione tra responsabilità presunta e responsabilità oggettiva. Ad esempio, si è sostenuto che il genitore risponde soltanto «se le modalità del fatto rivelino una mancanza di responsabilità del minore, della quale il genitore non può essere all'oscuro» (9). Dunque, anche in caso di fatto grave e increscioso, il genitore può discoltarsi dimostrando che non poteva conoscere la mancanza di responsabilità evidenziata dal minore nel caso di specie. Sempre

Note:

(3) Tra le pronunce più lucide in tal senso si segnala App. Lecce-Taranto 13 aprile 1995, in *Foro it. Rep.*, 1995, voce *Responsabilità civile*, n. 107; App. Potenza 21 settembre 1993, in *Foro it. Rep.*, 1994, voce cit., n. 94; Cass. 29 maggio 1992, n. 6484, cit.; Trib. Salerno 16 marzo 1992, cit.; Cass. 24 ottobre 1988, n. 5751, *id.*, 1989, I, 98 e in *Resp. civ.*, 1989, 299, con commento di Chianale; Cass. 18 giugno 1985, n. 3664, in *Foro it. Rep.*, 1985, voce *Responsabilità civile* e in *Giur. it.*, 1986, I, 1, 1525, con annotazione di Chianale; Cass. 16 maggio 1984, n. 2995, in *Foro it. Rep.*, 1984, voce cit.; Cass. 29 ottobre 1965, n. 2302, in *Foro it. Rep.*, 1965, voce cit. e in *extenso* in *Giur. it.*, 1966, I, 1, 1282.

(4) Tra gli altri v. Rossi Carleo, *La responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c.*, in *Riv. dir. civ.*, 1979, II, 120; G. Giacalone, commento a Cass. 11 agosto 1997, n. 7459, in *Giust. civ.*, 1997, I, 2390.

(5) Sul punto tra gli interventi più recenti, oltre a quelli citati, si segnala Fischetti, *La responsabilità extracontrattuale dei genitori*, in *Arch. civ.*, 1995, 773; Pinto Borea, *I doveri dei genitori verso i figli minori e la responsabilità ex art. 2048 c.c.*, in *Dir. fam.*, 1992, 364; Chessa, *Sulla responsabilità civile dei genitori e dei precettori ex art. 2048 c.c.*, in *Riv. giur. sarda*, 1992, 92.

(6) V. ad esempio Cass. 9 aprile 1997, n. 3088, in *Foro it. Rep.*, 1997, voce cit., n. 147 e in *Fam. e dir.*, 1997, 221, con annotazione di Pardolesi; Cass. 6 maggio 1986, n. 3031, in *Foro it. Rep.*, 1986, voce *Responsabilità civile* e in *Giur. it.*, 1986, I, 1, 1527, con commento di Chianale; Cass. 30 ottobre 1984, n. 5564, in *Foro it.*, 1985, I, 145, con annotazione di Paganelli.

(7) In tal senso, espressamente, anche Cass. 3 giugno 1997, n. 4945, in *Foro it. Rep.*, 1997, voce cit., n. 143 e in questa *Rivista*, 1998, 3, 254, con nota di Montaguti.

(8) Così anche Montaguti, cit.

(9) V. App. Potenza 21 settembre 1993, cit.

al fine di sottrarre l'orientamento in questione agli attacchi della dottrina, la Cassazione ha, di recente, affermato che il genitore può liberarsi dando prova di non aver contravenuto ai precetti di cui all'art. 147 c.c. (10)

Nella stessa ottica si muove la Corte nel caso in rassegna, quando rileva che, se le modalità della condotta illecita e dannosa del minore sono gravi, il genitore non è ritenuto *sic et simpliciter* responsabile per *culpa in educando* - come sarebbe nel caso di responsabilità oggettiva -, bensì è tenuto a liberarsi dalla presunzione di responsabilità con mezzi probatori più concreti e fondanti di quelli che in circostanze normali sarebbero sufficienti a dimostrare la sua diligenza nell'educare e nel vigilare.

Teoricamente, con l'odierna pronuncia, si rompe il c.d. circolo vizioso, in quanto ai genitori viene lasciata una via di fuga, ancorché impervia (e, forse, addirittura impraticabile). Sennonché, come la stessa Corte ammette nel motivare il *decisum*, è difficile per i genitori, chiamati a discolarsi ai sensi dell'art. 2048, comma 3, c.c., dimostrare "concretamente" di aver impartito una buona educazione e di aver ben vigilato sui propri figli. Essi potranno farlo, evidenziando - attraverso la testimonianza degli insegnanti (11) del parroco, dei vicini di casa ecc. - la precedente estraneità del minore ad altri fatti illeciti e la correttezza dimostrata dallo stesso nei vari contesti, ma troveranno grande difficoltà a portare in giudizio prove meno generiche.

L'atteggiamento assunto dalla giurisprudenza nei casi di fatto illecito particolarmente riprovevole poggia su una logica precisa. La Suprema Corte, nel tentativo di garantire il risarcimento al danneggiato, allarga consapevolmente la sfera di responsabilità. Come anticipato, se si consentisse ai genitori di liberarsi facilmente dalla presunzione di responsabilità, l'attore - nella maggior parte dei casi - non troverebbe un patrimonio sul quale rifarsi, in quanto il minore normalmente non ne ha uno proprio.

A tale inquietante prospettiva i giudici di legittimità, seguiti dalla giurisprudenza di merito, hanno reagito prevedendo che, almeno nei casi più incresciosi, i genitori funzionino come una specie di "compagnia assicurativa per i terzi", pur essendo privi di vantaggi economici derivanti dal rapporto con i figli (12). È, insomma, un'applicazione monca (in quanto, come detto, i genitori normalmente non vantano *commoda* economici) del principio *cuius commoda, eius et incommoda* (13), che correttamente, invece, opera, ad esempio, in caso di responsabilità dei padroni o dei committenti.

Per la dottrina maggioritaria (14) la regola - che si è radicata nei termini finora esposti - si basa, in verità, su una concezione superata della famiglia nucleare. Rendere tanto difficile la prova liberatoria, vuol dire chiamare i genitori a rispondere degli illeciti - se non di tutti, almeno dei più gravi - commessi dal minore, come se quelli avessero un reale potere di controllo e questi fosse in una condizione di concreta soggezione. In realtà, negli ultimi

vent'anni i rapporti all'interno della famiglia sono cambiati, cosicché si auspica un'inversione di rotta nell'applicazione del sistema di responsabilità dei genitori.

Tali argomenti non hanno, fin qui, ancora fatto breccia nel sistema approntato, sulla base dell'art. 2048 c.c., dalla giurisprudenza, preoccupata soltanto di garantire il terzo danneggiato, anche a scapito dei genitori, sull'assunto che questi ultimi, comunque, avrebbero la possibilità di valutare la maturità del proprio figlio e controllarlo, o farlo controllare, al contrario del primo. Si cerca insomma - in conformità con quanto succede anche in altri contesti - di far sopportare il peso economico del fatto illecito a colui, o coloro, che meglio possono controllare, o prevedere, il rischio (15).

Le istanze garantiste, ora riassunte, sono le stesse che hanno condotto, recentemente, il giudice di legittimità a fornire una lettura ed un'applicazione del tutto innovativa, anche rispetto al dato testuale, del combinato disposto dei commi 2 e 3 del medesimo articolo e, dunque, della responsabilità degli insegnanti per fatto illecito commesso dal minore sottoposto alla loro vigilanza (16).

In entrambi i casi, considerato l'aggravamento dell'onere probatorio per chi (genitore o insegnante) voglia liberarsi dalla presunzione di responsabilità, si può, a ragion veduta, parlare di responsabilità "quasi oggettiva". In linea con tali conclusioni pare la Cassazione francese che, a dimostrazione di come certe esigenze non conoscano confini, ultimamente ha affermato che i genitori hanno una responsabilità *de plein droit* puramente oggettiva (17).

Note:

(10) V. Cass. 3 giugno 1997, n. 4945, cit., e Cass. 9 ottobre 1997, n. 9815, in *Foro it. Rep.*, 1997, voce cit., n. 144.

(11) Sul punto v. Trib. Matera 17 dicembre 1991, in *Foro it. Rep.*, 1992, voce cit., n. 126, secondo cui «nei positivi giudizi scolastici non può ravvisarsi il contenuto della prova liberatoria di cui all'art. 2048, comma 3».

(12) In tal senso v. Patti, *Famiglia e responsabilità civile*, Milano, 1984, 269.

(13) Sul punto v. Alpa, *Responsabilità civile e danno*, Bologna, 1992, 304.

(14) V. tra gli altri Franzoni, *Fatti illeciti*, in *Commentario al Codice civile Scialoja e Branca*, a cura di Galgano, Bologna-Roma, 1993.

(15) La Cassazione, ad esempio, di recente - 18 dicembre 1992, n. 13424, in *Foro it. Rep.*, 1992, voce cit., n. 125 - ha ritenuto che «la responsabilità del genitore per fatto illecito del minore non è esclusa dall'impedimento del genitore stesso (lontananza o altro) all'esercizio della potestà».

(16) Per un'aggiornata panoramica sull'intera problematica concernente la responsabilità degli insegnanti v. Di Ciommo, *Danno "al" minore e responsabilità "quasi oggettiva" della scuola*, in corso di pubblicazione in *Foro it.*; Zaccaria, *Sulla responsabilità civile del personale scolastico per i danni sofferti dal minore*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1996, I, 241; Bilancia, *Una rimeditazione della responsabilità civile della p.a. e dei dipendenti pubblici alla luce di due recenti decisioni della Corte Costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1992, 1618.

(17) V. la *deuxième chambre civile* 19 febbraio 1997, in questa *Rivista*, 1997, 6, 692, con commento di Palmieri, *Responsabilità dei genitori: adieu (senza rimpianti) alle presunzioni di colpa*.